

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CELIDONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1971

Aumento della congrua a favore dei ministri del culto e trattamento economico degli addetti ai servizi di culto

ONOREVOLI SENATORI. — È fuori dubbio che in un Paese come il nostro, la cui collettività è prevalentemente cattolica, le esigenze di culto rappresentano un servizio sociale. Questa premessa giustifica le notevoli spese, che lo Stato sopporta per la costruzione di nuovi templi ed anche per la corresponsione delle cosiddette congrue, il cui importo nella quasi totalità dei casi non è rapportato alle necessità quotidiane dello avente diritto. Si rende, pertanto, quanto mai doveroso, che ai ministri del culto, ove le rendite provenienti da beni mobili ed immobili di proprietà personali, ovvero di proprietà dell'ente religioso di appartenenza, non siano sufficienti ad assicurare il minimo indispensabile per provvedere alle loro necessità, l'ammontare della congrua debba essere aumentato sino alla concorrenza di lire 200 mila mensili limitatamente a coloro che ne facciano espressamente richiesta, da corredare con apposita documentazione giustificativa presso il competente ufficio del registro, al quale è demandato il compito dei dovuti accertamenti.

Il maggiore onere, che per questa iniziativa parlamentare, ne deriverebbe a carico

dello Stato, verrebbe ad essere compensato dall'esenzione dello stipendio, che attualmente viene corrisposto per l'attività professionale di insegnanti di religione, al cui esercizio i detti ministri del culto verrebbero destinati su iniziativa del vescovo ordinario come adempimento di un dovere implicito nel loro ministero.

Da questa stessa fonte, e cioè l'onere relativo alla remunerazione della prestazione professionale quali insegnanti di religione, potrebbe essere attinto il corrispettivo di uno stipendio base non inferiore a lire 60 mila per gli addetti ai servizi religiosi e cioè ai sacrestani, il cui gruppo sociale reclama da tempo un trattamento economico, indispensabile, per integrare il magro reddito, che deriva ad essi per altre occupazioni occasionali alle quali comunemente sono dediti.

Trattasi di un problema sociale indubbiamente di urgente soluzione, per cui non si dubita che il presente disegno di legge trovi concorde l'Assemblea del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I ministri di culto, previa designazione del vescovo ordinario competente per territorio, sono tenuti all'insegnamento di religione presso gli istituti scolastici statali gratuitamente.

Art. 2.

Ai ministri di culto è corrisposto un trattamento economico di lire 200 mila mensili.

Art. 3.

Il trattamento economico di cui all'articolo 2 viene corrisposto su richiesta dello avente diritto e sempre che documenti che non dispone di altra rendita sia personale, sia dell'ente religioso dal quale dipende a causa del suo ministero, rendita non superiore al trattamento economico previsto dalla presente legge. Se la rendita è inferiore, avrà diritto al conguaglio.

Art. 4.

Gli addetti ai servizi religiosi e cioè i sacerdoti, hanno diritto ad una paga di lire 60 mila mensili con diritto di fiscalizzazione dei contributi previdenziali.

Art. 5.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene imputata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ai capitoli relativi al pagamento del corrispettivo non più dovuto per l'insegnamento religioso nelle scuole statali.